COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi
-------oooOooo-------

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 DEL 29/11/2023

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi
-------oooOooo-------

INDICE

CAPO I – PRINCIPI

ART. 1 - Disposizioni Generali

ART. 2 - I diritti degli interessati

ART. 3 - L'accesso ai Servizi

CAPO II – PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI

ART. 4 - Tipologie dei servizi/interventi

ART. 5 - Modalità di accesso ai servizi/interventi

ART. 6 - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)

ART. 7 - Servizio di Assistenza educativa domiciliare e/o di integrazione scolastica in favore di minori in difficoltà e/o portatori di handicap

ART. 8 - Servizi rivolti ai minori della fascia di età 0-tre anni

ART. 9 – Servizi/interventi per portatori di handicap e/o adulti in difficoltà

ART. 10 – Servizio di trasporto/accompagno

CAPO III – PRESTAZIONI ECONOMICHE

ART. 11 - Erogazioni contributi economici al singolo o alla famiglia

ART. 12 – Contributo Economico

ART. 13 - Assistenza economica straordinaria d'urgenza

ART. 14 – Destinatari e definizione di reddito per contributi economici a cittadini indigenti

ART. 15 - Buoni alimentari e altre forme di prestazioni

ART. 16 - Contributi economici a favore di famiglie affidatarie

ART. 17 - Integrazione spesa rette di ricovero in strutture residenziali

ART. 18 - Interventi vari di prevenzione primaria a favore di minori

ART. 19 - Interventi vari di prevenzione del rischio di emarginazione in favore di anziani

ART. 20 - Interventi a favore di minori e adulti immigrati o ex emigrati

ART. 21 - Sostegno ad Associazioni di Volontariato che operano nel sociale

ART. 22 - Promozione dei servizi di comunità

ART. 23 – Istruzione della pratica ed istruttoria

ART. 24 - Definizione dell'importo del contributo e modalità di erogazione

ART. 25 - Entrata in vigore

ART. 26 - Norme transitorie e/o integrate

ART. 27 – Disposizioni finali

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi
-------oooOooo-------

CAPO I – PRINCIPI

ART. 1
Disposizioni Generali

Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni attribuite ai Comuni dalle norme vigenti, al fine di realizzare un sistema di interventi e servizi sociali utili per concorrere alla prevenzione ed all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e disagio individuale-familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Il Comune di Cellino San Marco interviene in attuazione di leggi nazionali, regionali di settore e del Piano Regionale delle Politiche Sociali, secondo la programmazione che verrà definita nell'ambito territoriale di pertinenza.

I servizi e gli interventi attuati dal Comune devono essere improntati ad un approccio universalistico, tendenzialmente esaustivo del bisogno e volto al miglioramento della qualità della vita di tutte le persone che vivono sul territorio comunale, a tale scopo l'Ente promuove la partecipazione alla definizione dei programmi di intervento, nel campo dei servizi/interventi sociali, ricercando la collaborazione degli altri soggetti pubblici, del terzo settore, delle famiglie, dei singoli e della comunità locale in genere.

Nell'ottica di una programmazione associata, in attuazione del Piano Sociale di Ambito, può essere prevista la gestione associata e/o convenzionata di alcuni servizi con altri Comuni e/o enti pubblici e/o associazioni. Gli eventuali rapporti di collaborazione sono regolati da apposite convenzioni o accordi di programma, ai sensi di legge.

Il Comune di Cellino San Marco concorre a sviluppare la partecipazione attiva e la solidarietà sociale, valorizzando le iniziative delle persone e dei nuclei familiari, le forme di auto aiuto e la solidarietà organizzata espressa dagli enti pubblici come dal terzo settore. Eroga servizi ed interventi sociali, in gestione diretta o ricorrendo a terzi, secondo principi di equità, economicità e buona amministrazione, definendo standard di qualità, strumenti di verifica e controllo e garantendo la partecipazione dei soggetti interessati al sistema di valutazione.

Gli interventi ed i servizi oggetto del presente regolamento sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di Cellino San Marco, nonché ai profughi, ai rifugiati, ai richiedenti asilo politico, agli stranieri e apolidi nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, nonché secondo le modalità stabilite nel presente dispositivo. In caso di situazioni di emergenza e

pronto intervento, sono estese eventualmente anche alle persone non residenti che si trovano occasionalmente nel territorio comunale per il tempo strettamente necessario a consentire il rientro nel comune di appartenenza, sul quale si farà eventualmente rivalsa.

Ai minori in stato di abbandono, anche non residenti, il Comune garantisce la "Pronta accoglienza residenziale", con obbligo di rivalsa sul Comune di residenza del minore (ex Art. 403 C.C.); la stessa assistenza è rivolta agli utenti di maggiore età attraverso il servizio di "Pronto Intervento Sociale" garantito esclusivamente dai Servizi Specialistici o da quelli all'uopo attivati dal Consorzio di riferimento.

ART. 2
I diritti degli interessati

I Servizi Sociali garantiscono all'interessato:

a) la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;

b) la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;

c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

ART. 3
L'accesso ai Servizi

L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente regolamento può avvenire:

a) su richiesta del diretto interessato;

b) su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;

c) su segnalazione scritta di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;

d) per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nei casi previsti alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

CAPO II – PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI

ART. 4
Tipologie dei servizi/interventi

Il presente regolamento norma l'accesso e/o la compartecipazione alla spesa dei seguenti servizi/interventi:

- *Servizi alla Persona*

A. Servizio Assistenza Domiciliare sociale e/o integrata;

B. Servizio Assistenza educativa domiciliare e/o di integrazione scolastica in favore di minori in difficoltà sociale e/o portatori di handicap;

C. Servizi rivolti ai minori della fascia di età 0-3 anni;

D. Servizi/interventi per portatori di handicap e/o adulti in difficoltà;

E. Servizio di trasporto/accompagno;

F. Servizi di prevenzione alle dipendenze patologiche.

- *Altri interventi:*

1) Interventi economici al singolo o alla famiglia, anche attraverso la voucherizzazione degli stessi al fine di garantirne la finalizzazione alla soddisfazione reale del fabbisogno particolare;

2) Contributi economici a favore di famiglie affidatarie, anche attraverso erogazione di servizi;

3) Integrazione spesa rette di ricovero in strutture residenziali;

4) Interventi vari di prevenzione primaria a favore di minori;

5) Interventi vari di prevenzione del rischio di emarginazione in favore di anziani;

6) Interventi a favore di minori e adulti immigrati o ex emigrati;

7) Sostegno ad Associazioni di volontariato che operano nel sociale;

8) Tirocini e/o percorsi di inclusione sociale per soggetti in stato di fragilità.

ART. 5
Modalità di accesso ai servizi/interventi

L'accesso ai servizi/interventi avviene su domanda del richiedente sottoscritta dall'interessato o da un suo tutore o amministratore di sostegno, attraverso il servizio sociale professionale e/o il segretariato sociale, e/o il medico di medicina generale.

Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità le condizioni reddituali e patrimoniali del proprio nucleo familiare anagrafico, mediante autocertificazione resa ai sensi di legge.

E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. In tal caso, la decorrenza degli effetti prodotti sui servizi/interventi erogati da tale nuova dichiarazione, decorre successivamente al periodo in cui viene resa nonché acquisita l'autocertificazione.

Una volta acquisita la documentazione di cui sopra ed il calcolo del relativo indicatore ISEE, l'Assistente Sociale valuta e sottoscrive la proposta di accesso ai servizi/interventi sociali. La proposta dell'Assistente Sociale che prende in carico il caso consiste in un progetto in cui viene esplicitato:

- la finalità/motivazione
- gli obiettivi dettagliati dell'intervento
- la durata con inizio e fine dell'intervento
- l'entità dell'intervento e/o dell'eventuale partecipazione alla spesa
- tempi e modalità di verifica.

Nel caso in cui le domande fossero superiori all'offerta di servizi e/o nel caso di scarse disponibilità di risorse in bilancio, l'Assistente Sociale, in accordo con il Responsabile del Servizio o, nel caso di Servizi a gestione associata, per il tramite del Consorzio di riferimento, compila liste di attesa sulla base delle priorità sotto indicate:

- Maggior numero di inabili/portatori di handicap gravi nel nucleo familiare;

- Presenza, nel nucleo, di familiari affetti da gravi problemi sanitari o da malattie mentali o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

- Valore indicatore ISEE più basso;

- Persone sole con figli minori a carico.

In caso di accoglimento della domanda, il beneficio decorre dalla data di esecutività del provvedimento comunale emesso dal competente organo e, comunque, secondo disponibilità finanziarie.

ART. 6
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)

Il Servizio di Assistenza Domiciliare deve avere le seguenti caratteristiche:

- Tipologia/ Carattere

Il servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali.

- Prestazioni

Il servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale che si articolano per aree di bisogno in assistenza domiciliare per minori e famiglie, assistenza domiciliare per diversamente abili, assistenza domiciliare per anziani. Sono prestazioni di assistenza domiciliare quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane (compresa l'igiene personale), quelle di sostegno alla funzione educativa genitoriale, quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto e accompagnamento per persone anziane e parzialmente non autosufficienti, che a causa dell'età e/o di patologie invalidanti, accusano ridotta o scarsa capacità nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente limitazione dell'autonomia personale e conseguente riduzione della qualità della vita. Rientrano nelle prestazioni di assistenza domiciliare anche le prestazioni di aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di diversamente abili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani.

- Personale

Figure professionali di assistenza alla persona, con specifica formazione in relazione alle diverse aree di bisogno. La attività integrative di welfare leggero (compagnia, aiuto nel disbrigo di piccole pratiche e sostegno della mobilità personale) sono parte integrante del servizio di assistenza e possono essere assicurate dal Consorzio di riferimento e dall'ASL avvalendosi anche delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, sulla base di apposite convenzioni.

- Articolazione territoriale

Il servizio di assistenza domiciliare deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini.

ART. 7
Servizio di Assistenza educativa domiciliare e/o di integrazione scolastica in favore di minori in difficoltà e/o portatori di handicap

Il Servizio di Assistenza Educativa a minori in difficoltà e/o portatori di handicap ha lo scopo di supportare la famiglia favorendo l'evoluzione del nucleo familiare stesso attraverso lo sviluppo della sua autonomia nel compito educativo. In particolare, il progetto educativo elaborato a cura dell'equipe sociale e/o socio-sanitaria competente è volto a rafforzare le potenzialità del minore e del nucleo e a favorirne l'ottimale inserimento nel contesto sociale in cui abitualmente vive.
Destinatari del servizio:
- minori portatori di handicap o in gravi condizioni sanitarie;
- minori appartenenti a famiglie che necessitano di supporto alla genitorialità e/o in situazioni di disagio sociale;
- minori appartenenti a famiglie in cui esistono problemi sanitari di uno o più componenti condizionanti il normale sviluppo psicofisico del minore;
- minori o famiglie interessate da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

ART. 8
Servizi rivolti ai minori della fascia di età 0 - tre anni

Il Comune di Cellino San Marco promuove e sostiene, fatte salve le reali disponibilità di bilancio, nell'ambito del Piano territoriale di attuazione della L. R. n. 19/06 e del Piano Sociale di Zona, lo

sviluppo di servizi innovativi rivolti alla prima infanzia, anche promuovendo i "Buoni Servizi Conciliazione Infanzia":

- servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da 0 a 3 anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;

- servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da 0 mesi a 3 anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi mensa e riposo pomeridiano. In caso di titolarità comunale del servizio, le modalità organizzative, la partecipazione alla spesa, ecc. , dovranno essere regolate da apposito regolamento; così come le eventuali collaborazioni pubblico/privato dovranno essere recepite in apposite convenzioni.

ART. 9
Servizi/interventi per portatori di handicap e/o adulti in difficoltà
Borse lavoro in favore di persone a rischio di emarginazione sociale e/o ex detenuti e Tirocini terapeutici in favore di persone con handicap psichico. Misure volte a tutelare le donne vittime di violenza.

Il Comune di Cellino San Marco attua inserimenti lavorativi in favore di persone portatrici di handicap e/o in difficoltà sociale, presso l'Ente Pubblico, ditte private o Associazioni del Terzo Settore, al fine di promuovere la più completa autonomia del soggetto e superare le condizioni di disagio ed emarginazione sociale. A tale scopo, il comune promuove, per il tramite dei tirocinanti, la collaborazione attiva di altri enti pubblici, ditte private, associazioni varie e associazioni di categoria; in particolare, ove possibile, vanno privilegiati i percorsi di inserimento lavorativo che in un breve arco di tempo, nel rispetto dei progressi fatti dal soggetto inserito, possano sfociare in assunzioni effettive.

Il soggetto inserito è parte attiva nella definizione del progetto, mediante un impegno che sottoscrive dinanzi all'Assistente Sociale di riferimento, l'eventuale Servizio Specialistico coinvolto nella presa in carico e la Ditta/Cooperativa/Associazione dove avviene l'inserimento (attraverso Protocolli di Intesa). La Ditta/Cooperativa/Associazione disponibile all'inserimento dichiara al comune la propria disponibilità eventualmente attraverso una manifestazione di interesse. Fatte salve le disponibilità di bilancio, al soggetto viene erogato, direttamente, o tramite ente o ditta presso il quale è inserito, un compenso mensile, la cui entità varia a secondo di quanto viene stabilito dalla normativa in materia.

Il compenso mensile non è corrispondente alle prestazioni rese, bensì ha valore di semplice incentivo a proseguire nel percorso condiviso. Il Comune assicura la copertura assicurativa INAIL e RCT, in favore dell'interessato.

In taluni casi, su proposta dell'Assistente Sociale che ha in carico il nucleo, al fine di migliorare l'efficacia dell'inserimento lavorativo, alla persona può essere affiancato un "tutor" interno all'azienda, che faciliti le capacità relazionali del soggetto e/o l'acquisizione di particolari abilità, fatta salva la normativa vigente in materia di contrasto alla povertà e di politica di inclusione attraverso il lavoro (R.E.D – RDC).

Al fine di promuovere l'inclusione sociale di adulti affidati all' Ufficio Di Esecuzione Penale Esterna, territorialmente competente, attraverso Convenzione con il Tribunale, è prevista l'attivazione di Tirocini mediante Lavori di Pubblica Utilità o Progetti di Messa alla Prova, istituti che promuovono la giustizia riparativa attraverso finalità rieducative e di inclusione sociale, previa ratifica da parte dell'Autorità competente. Il Comune assicura la copertura assicurativa INAIL e RCT, in favore degli interessati. Lo svolgimento di attività rieducante, infatti, è riconosciuto dalla normativa sociale di riferimento quale elemento fondante del trattamento ai fini del reinserimento sociale delle persone in trattamento psichiatrico o destinatarie di condanne penali.
L'Ente promuove servizi a tutela delle donne vittime di violenza e/o di discriminazione attraverso le misure previste a tal fine come il Reddito di Libertà o tramite la presa in carico, attraverso la gestione associata con i Servizi Specialistici e di Consorzio, presso i CAV convenzionati.

Servizi Semi Residenziali

I servizi semi residenziali consistono nell'inserimento, in strutture socio-sanitarie riabilitative e socio-educative a carattere diurno, di anziani con diverso grado di autosufficienza, disabili e minori e perseguono i seguenti obiettivi:

a) offrire un sostegno al destinatario e alla sua famiglia, anche attivando strategie per la sua integrazione sociale;

b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;

c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Il Comune di Cellino San Marco promuove e sostiene, fatte salve le reali disponibilità di bilancio, nell'ambito del Piano territoriale di attuazione della L. R. n. 19/06 e del Piano Sociale di Zona, lo sviluppo di servizi innovativi riguardante l'inserimento in servizi semi-residenziali a carattere

socio-educativo o riabilitativo promuovendo anche i "Buoni Servizi Conciliazione Infanzia, Anziani e Disabili".

ART. 10
Servizio di trasporto/accompagno

Il Comune di Cellino San Marco, compatibilmente con i mezzi a propria disposizione e con le risorse disponibili in bilancio, fornisce il servizio di trasporto individualizzato con autovettura ed autista-accompagnatore, avvalendosi dell'eventuale ditta affidataria del Servizio ma anche di volontari del servizio civile nazionale o tirocinanti RED/RDC o similari, assegnati al Comune e/o di Associazioni o cooperative sociali convenzionate. Il servizio è comunque erogato a condizione che i beneficiari non possano fruire di altri servizi pubblici o mezzi propri.

Soggetti beneficiari di tale servizio sono:

- minori per l'accesso a centri socio – ricreativi, educativi e sportivi, a campus estivi e invernali;

- portatori di handicap/persone in difficoltà sociale e con invalidità civile attestata;

- persone a rischio esclusione sociale privi di una rete familiare e/o amicale e sprovviste di mezzi propri o risorse economiche;

- anziani ultrasessantacinquenni per l'accesso ad ambulatori, presidi sanitari ed enti pubblici nonché servizi specialistici territoriali;

- altri soggetti in stato di fragilità sociale o sanitaria bisognevoli del servizio, secondo le valutazioni del servizio sociale professionale comunale.

CAPO III – PRESTAZIONI ECONOMICHE

ART. 11
Erogazioni contributi economici al singolo o alla famiglia

I contributi economici al singolo o alla famiglia sono rivolti a persone che si trovano in condizione

di disagio economico. Al fine di formulare il progetto di intervento, l'Assistente Sociale acquisisce, se necessario, oltre alla documentazione di cui al presente regolamento, ulteriori informazioni volte

a verificare il reale tenore di vita del richiedente, anche avvalendosi di altri servizi comunali e/o specialistici.

ART. 12
Contributo Economico

L'intervento, consistente in un contributo economico, considerate le effettive disponibilità di Bilancio annuali, è destinato alle persone fisiche e ai nuclei familiari residenti nel territorio comunale nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi degli artt. 38 e 117 della Costituzione, del D. Legislativo n. 109 del 31/03/1998 e s.i.m., del D. Legislativo n. 267 del 18/08/2000, della L.328/2000 e della L. R. 19/2006 ed è finalizzato al superamento dello stato di indigenza, al contrasto della povertà e l'emarginazione sociale, ad integrazione del reddito, promuovendo il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia; il sussidio, oltre che in termini economici, può essere concesso in generi alimentari o buoni spesa, laddove l'Ente beneficia di tali erogazioni, a ciò destinate, da parte dello Stato e/o della Regione.

Consiste anche nell'intervento del Comune per concorrere al pagamento di utenze domestiche (eccetto spese telefoniche), mense scolastiche e rette asilo nido, trasporto scolastico, canone di locazione, spese mediche ordinarie e altre spese obbligatorie a carico delle famiglie.

Può concretizzarsi anche nella demonetizzazione del contributo, finalizzandolo al reale bisogno, collaborando con soggetti del privato sociale anche attraverso la previsione di luoghi di solidarietà frutto della collaborazione tra Istituzioni, mondo no profit, imprese in cui scambiare e donare il proprio tempo, risorse economiche e beni a fini di solidarietà sociale.

ART. 13
Assistenza economica straordinaria d'urgenza

Gli interventi straordinari d'urgenza sono assicurati a cittadini che si trovano a dover fronteggiare situazioni di bisogno tali da richiedere una soluzione immediata ed un intervento urgente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soddisfacimento di esigenze/necessità vitali, nuclei familiari coinvolti in processi di disgregazione, morte, malattia, disoccupazione e sottoccupazione da cui derivano situazioni di bisogno assistenziale urgente e indifferibile. La misura dell'intervento d'urgenza è costituita preferibilmente da servizi, accertato che non vi siano altre risorse/servizi dalle quali ricevere supporto, tipo familiari, amici o Associazioni di volontariato. La prestazione può essere erogata nella forma di buoni alimentari, biglietti ferroviari, spese per carburante, biglietti

autobus, buoni farmaceutici, buoni vestiario, pagamento visite specialistiche urgenti che potrebbero compromettere realmente le condizioni sanitarie del cittadino. Il contributo riveste comunque carattere di eccezionalità e deve essere ampiamente giustificato da un evento improvviso o situazioni sanitarie gravissime tali da comportare, eventualmente, spostamenti indispensabili e indifferibili ai fini di garantire il diritto alla salute. Può essere concesso una sola volta durante l'anno solare e può ricoprire integralmente o parzialmente la necessità improvvisa, dettagliatamente documenta, sulla base della disponibilità di Bilancio effettiva, destinando all'uopo, eventualmente, anche le risorse, se presenti, del Fondo Comunale di Mutualità popolare. I criteri per l'accesso alla prestazione di che trattasi e l'ammontare del valore economico dell'assistenza economica straordinaria da erogare agli utenti interessati, sulla base della documentazione prodotta dagli stessi, vengono definiti in sede di Giunta Comunale tramite Delibera ed, eventualmente, possono essere rivalutabili annualmente.

ART. 14
Destinatari e definizione di reddito per contributi economici a cittadini indigenti

Ai fini del presente articolo viene considerato indigente, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, chi presenti documentazione attestante un valore I.S.E.E. inferiore o uguale a quanto disciplinato dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni il quale disciplina l'attuazione della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia".

Sono riconosciute, ai fini della richiesta di contributo economico, dietro presentazione di apposita documentazione, le seguenti spese

- sanitarie: prestazioni sanitarie di tipo diagnostico, terapeutico o riabilitativo, effettuate su richiesta del M.M.G. o medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni devono essere fruite presso struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N.; prestazioni farmaceutiche purché prescritte da medico convenzionato con il S.S.N.; presidi sanitari purché prescritti da medico convenzionato con il S.S.N.. Sono in ogni caso escluse, dalle spese rimborsabili dal presente regolamento, le spese sostenute per interventi chirurgici e prescrizioni aventi finalità puramente estetica;
- di locazione, attestate da contratto regolarmente registrato per immobili ad uso abitazione corrispondenti alla effettiva residenza del richiedente;

- relative ad utenze domestiche insolute (eccetto spese telefoniche o abbonamenti wi-fi) relative all'anno solare di riferimento al momento della richiesta.

I contributi alle persone fisiche e ai nuclei familiari sono finalizzati a interventi quali:

- protezione e tutela dei minori e della maternità;
- assistenza e tutela agli anziani, invalidi e disabili sia fisici sia psichici;
- tutela del diritto al lavoro;
- tutela del diritto alla casa;
- tutela del diritto alla salute;
- reinserimento sociale di soggetti svantaggiati;
- prevenzione e recupero delle dipendenze;
- diritto allo studio e alla qualificazione professionale;
- protezione e tutela alle persone maltrattate;
- sostegno alla domiciliarità e prevenzione dell'istituzionalizzazione.

In considerazione della complessità e ampiezza della materia, l'elenco di cui al comma precedente non riveste carattere esaustivo.

Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o contributi, sono accolte per le persone fisiche ed i nuclei familiari, residenti a Cellino San Marco, in presenza delle seguenti condizioni documentate:

a) essere in stato di bisogno accertato nonché in situazione di bisogno economico, documentato in base a certificazione I.S.E.E., che rappresenta il criterio precipuo di accesso alla prestazione;

b) possedere un reddito I.S.E.E. pari al minimo INPS mensile moltiplicato per 12 mensilità; tali importi sono aggiornabili annualmente dalla Giunta Comunale;

c) necessità di prevenire l'insorgenza o aggravamento di situazioni di bisogno assistenziale o nell'ottica del miglioramento delle condizioni di salute generale.

Ai procedimenti avviati ai sensi del presente Regolamento, sono applicate le norme in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), come determinate dal D. Lgs. N. 109

del 31 marzo 1998, dal D. Lgs. n.130 del 03/05/2000, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione.

La verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni in materia di I.S.E.E. sopra richiamate.

La soglia d'accesso I.S.E.E. non rappresenta un requisito di automatico diritto al contributo, il quale è, comunque, sempre subordinato alla sussistenza dei requisiti sopra richiamati, relativamente alla residenza e all'accertamento dello stato di effettivo bisogno.

Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici di cui al presente regolamento deve intendersi di norma quello definito dall'art.4 del D.P.R.n.223 del 30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, aggiornato con le disposizioni in materia di I.S.E.E., e particolarmente con il DPCM n.242 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.

L'importo massimo del contributo concedibile per ciascun nucleo richiedente nonché cittadino, per le prestazioni di cui al presente articolo, non può superare l'importo di euro 500,00 annui (indipendentemente dal numero di richieste che presenta) ed in sede Giuntale vengono definiti i criteri circa l'ammontare del valore dell'assistenza economica, da erogare agli utenti interessati, sulla base della documentazione prodotta dagli stessi, nonché dall'effettiva disponibilità di risorse in Bilancio.

ART. 15
Buoni alimentari e altre forme di prestazioni

In caso di contributi riconosciuti dallo Stato e/o dalla Regione, per le famiglie in stato di bisogno, tenuto conto delle risorse della rete dei servizi sociali integrati, l'assistente sociale provvede ad erogare buoni alimentari e/o di prima necessità (es. buoni farmaceutici) da assegnare all'assistito restando vincolate le finalità per le quali il contributo è stato all'uopo destinato.

I buoni alimentari e/o di prima necessità, da utilizzarsi presso un esercizio commerciale convenzionato, dovranno consentire l'acquisto esclusivamente di generi alimentari o farmaci determinati ed in ogni caso non possono consentire l'acquisto di bevande alcoliche.

L'entità dei sussidi e degli ausili finanziari varia in relazione alla disponibilità di risorse destinate all'Ente in ottemperanza ai decreti emessi a tal fine.

I benefici in questione sono rivolti ai cittadini residenti a Cellino San Marco.

ART. 16
Contributi economici a favore di famiglie affidatarie

Il Comune di Cellino San Marco interviene a favore dei minori privi di un ambiente familiare idoneo oltre che sostenendo la famiglia di origine per superare il periodo di difficoltà, favorendo l'attuazione dell'Istituto dell'affido intra o extra familiare, anche tramite soluzioni flessibili, quali l'affido p.time, o per periodi di emergenza o per i mesi necessari al ripristino delle condizioni idonee per il minore.

Il Comune sostiene economicamente la famiglia affidataria con un contributo proporzionato al tempo di permanenza del minore nella famiglia ed in applicazione di quanto previsto dal Regolamento vigente del Consorzio territoriale di appartenenza e di quanto deliberato, con atto di indirizzo della Giunta Comunale, circa i criteri da adottare per l'erogazione dei contributi di che trattasi. Il contributo viene erogato su domanda della famiglia affidataria e a seguito di verifica da parte dell'Assistente Sociale, previo decreto di ratifica da parte dell'Autorità competente del riconoscimento dell'Istituto Giuridico dell'Affido familiare.

Particolari contributi economici possono essere erogati, su richiesta di famiglie singole che ospitano temporaneamente minori stranieri (MSNA) per ragioni "umanitarie emergenziali" tipo conflitti bellici o emergenze sanitarie sulla base della validità del progetto che l'Assistente Sociale valuterà di volta in volta ed in ragione delle effettive disponibilità di bilancio, prevedendo, se riconosciuto, il rimborso da parte del Ministero competente. In questo caso l'entità del contributo comunale è stabilito dalla Giunta Comunale, in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento Unico, emanato dal Consorzio, per l'accesso alle prestazioni sociali e per la compartecipazione degli utenti ai costi degli interventi e dei servizi, vigente.

ART. 17
Integrazione spesa rette di ricovero in strutture residenziali

Beneficiari di tali interventi possono essere anziani non autosufficienti e/o persone con handicap e/o inabili che per vari motivi non siano in grado di gestire con autonomia i propri bisogni fondamentali o non autosufficienti in situazione di grave precarietà sanitaria, senza alcuna rete familiare in grado di provvedere alla loro cura, da necessitare di assistenza continua e che per tali cause necessitino di ricovero presso case di riposo, strutture socio-sanitarie o che richiedano la compartecipazione della spesa dell'Ente, stante il ricovero urgente, previo UVM, presso case per la vita o residenze socio sanitarie assistenziali.

Nel caso in cui tali soggetti non abbiano mezzi economici sufficienti, per le ragioni che si evincono dal progetto redatto dall'Assistente Sociale che ha in carico il caso, a sostenere interamente il pagamento della retta di ricovero, il Comune interviene integrando la spesa necessaria a coprire la quota sociale, previa valutazione della condizione reddituale e in ottemperanza alla normativa vigente e ai regolamenti attutativi per l'accesso alle prestazioni sociali e per la compartecipazione degli utenti ai costi degli interventi e dei servizi.

In ogni caso la soluzione residenziale va presa in considerazione solamente dopo aver verificato e dichiarato nel progetto individualizzato l'impossibilità di rispondere al bisogno con altri servizi di

sostegno, mantenendo la persona il più a lungo possibile nel proprio ambiente di vita o in famiglia ed esperito il preventivo coinvolgimento in tal senso, dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi del Codice Civile.

Gli interventi residenziali sono rivolti ai residenti nel Comune di Cellino San Marco, fatta eccezione per i minori in stato di abbandono che necessitino di pronta accoglienza o che si trovino in situazioni di grave pregiudizio (ex Art. 403 C.C.), salvo poi rivalersi sul Comune di residenza degli stessi.

Nel caso di anziani non autosufficienti e/o portatori di handicap in situazione di gravità, il Comune interviene nell'integrazione della retta solamente quando l'interessato, partecipando con tutte le proprie risorse economiche, non riesca a far fronte all'intero pagamento della quota, e verificata l'eventuale capacità di partecipazione alla spesa da parte dei familiari tenuti agli alimenti, nonché previa presentazione della situazione reddituale I.S.E.E. e conseguente valutazione del caso, in sede di UVM, con tutta l'equipe coinvolta.

Nel caso di anziani soli, senza parenti tenuti agli alimenti, che possiedano immobili di proprietà, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può intervenire nell'integrazione della retta valutando, eventualmente e nel caso di necessità dell'Ente, l'ipotesi di Comodato (il Comune prende in consegna l'immobile del ricoverato e se ne serve per un uso determinato con l'obbligo di restituirlo al cittadino qualora venga dimesso, o agli eventuali eredi alla di lui morte) o rivalsa di parte dell'immobile pari alle somme erogate dall'Ente, alla di lui morte.

I servizi residenziali per minori, invece, sostituiscono la famiglia, assente o gravemente carente, nei compiti di mantenimento, istruzione ed educazione. Il collocamento, salvo quello ai sensi dell'ex Art. 403 C.C., si intende alternativa residuale preferendo la sistemazione presso altra famiglia o l'affidamento intra/extrafamiliare.

Costituisce condizione di ammissione all'istanza, la residenza dell'assistito, al momento del ricovero, nel Comune di Cellino San Marco nonché l'accertamento dello stato di bisogno valutando

la necessità e l'appropriatezza della proposta, con particolare attenzione alla verifica dell'impossibilità o inopportunità di attivazione di interventi alternativi al ricovero e volti a sostenere la permanenza al proprio domicilio.

La collocazione in struttura residenziale deve avere la finalità di fornire protezione assistenziale, abitativa e/o sanitaria e deve avvenire presso strutture residenziali di tipo assistenziale e/o socio-sanitarie o riabilitative ubicate nel territorio comunale (se presenti) o in altri Comuni, in possesso dell'Autorizzazione regionale nonché di quella Comunale o di Ambito rilasciata dagli Enti competenti a livello territoriale.

L'inappropriatezza del ricovero e la contestuale non accettazione di interventi alternativi, proposti dal Servizio Sociale, da parte dell'interessato o dei suoi familiari, comporta il rigetto dell'istanza volta ad ottenere il contributo economico comunale (compartecipazione dell'Ente) a sostegno della retta di ricovero.

Il ricoverato provvede al sostenimento della retta di ricovero mediante il proprio reddito tra cui tutti gli emolumenti percepiti detratto dalla quota per le spese personali e l'Amministrazione Comunale interviene a concorrenza delle disponibilità del ricoverato, mediante un contributo di compartecipazione a sostegno della retta, previa valutazione della sopportabilità dell'I.S.E.E. dei familiari del ricoverato tenuti agli alimenti (ai sensi dell'Art.433 del Codice Civile) ai fini dell'integrazione economica.

Il contributo economico comunale concesso al richiedente a sostegno della retta di ricovero è determinato dalla differenza tra la retta di degenza e la somma della quota a carico del ricoverato e delle quote che possono essere sopportate dai nuclei familiari tenuti agli alimenti.

Non è disposto alcun intervento economico a carico del Comune nel caso in cui la somma delle quote contributive dei familiari tenuti agli alimenti risultasse superiore alla quota non coperta dal ricoverato.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, interrompe il decorso del termine. L'interruzione del termine deve essere comunicata all'interessato unitamente alla definizione di un ulteriore termine per l'integrazione della documentazione, decorso inutilmente il quale, l'Amministrazione Comunale provvede all'assunzione di un provvedimento conseguente.

A conclusione del procedimento, il Responsabile del Settore competente, adotta provvedimento di concessione o di diniego e ne da comunicazione al richiedente, trasmettendo l'accoglimento della richiesta, anche in sede di UVM, per gli adempimenti consequenziali. La concessione dell'intervento economico a favore del richiedente è disposta mediante l'erogazione diretta a favore

del Soggetto Gestore della struttura, a valere sui fondi destinati a tali interventi.

L'intervento è disposto a concorrenza dei fondi stanziati a Bilancio e pertanto rivolto prioritariamente a soggetti ricoverati che non hanno familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'Art. 433 del Codice Civile, previo UVM.

ART. 18
Interventi vari di prevenzione primaria a favore di minori

In attuazione della L. 328/2000 il Comune di Cellino San Marco sostiene e promuove interventi e progetti al fine di prevenire rischi di disagio e di emarginazione dei minori, in collaborazione con la Scuola, la ASL, il privato sociale, le Associazioni presenti sul territorio.

In particolare sostiene la realizzazione di centri ludici o socio-ricreativi e di progetti volti a favorire la socializzazione e la conoscenza dei diritti di cittadinanza dei minori, nonché il loro protagonismo sociale, anche con iniziative volte a migliorare la sostenibilità ambientale ed urbana.

L'accesso ai centri socio-ricreativi e ludici, il cui funzionamento, nel caso di intervento comunale, è normato da apposito disciplinare con l'Ente gestore, nonché autorizzazione al funzionamento, è aperto a tutti. Viene facilitato e garantito l'accesso a minori in difficoltà o portatori di handicap e l'accesso degli utenti attraverso l'utilizzo dei "Buoni di Servizio Minori".

Il Comune, promuove, inoltre, percorsi integrati, d'intesa con l'USSM territorialmente competente, per la presa in carico dei minori o giovani destinatari della MAP a seguito di condanna penale in collaborazione con le Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore in genere, presenti sul territorio.

ART. 19
Interventi vari di prevenzione del rischio di emarginazione in favore di anziani

Il Comune favorisce la realizzazione di progetti volti alla prevenzione della marginalità sociale degli anziani, allo sviluppo della solidarietà sociale tra anziani e intergenerazionale, all'invecchiamento attivo.

In particolare il Comune interviene favorendo l'inserimento degli anziani in attività socialmente utili, sulla base di progetti specifici o attività di volontariato promuovendo la cittadinanza attiva.

Annualmente la Giunta comunale, sulla base delle disponibilità di bilancio, delibera un eventuale programma di attuazione; in caso di esubero delle domande rispetto all'offerta, viene formata una lista d'attesa sulla base dei criteri previsti dal relativo avviso pubblico del Comune ed in quota parte a carico dei partecipanti.

ART. 20
Interventi a favore di minori e adulti immigrati o ex emigrati

Il Comune di Cellino San Marco sostiene e promuove l'integrazione sociale dei cittadini immigrati

residenti nel Comune o collocati su attuazione del Progetto Sai Siproimi (se avviato) e disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente, attuando le leggi di settore, sostenendone le forme di aggregazione e sensibilizzando la popolazione all'intercultura ed al rispetto reciproco.

In particolare il Comune, con la Scuola e le Associazioni del territorio, promuove e sostiene iniziative volte alla valorizzazione e tutela della cultura d'origine, in collaborazione con la comunità degli immigrati.

Garantisce l'accesso ai servizi/interventi comunali al pari degli altri cittadini residenti, nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 21
Sostegno ad Associazioni di volontariato che operano nel sociale

Il Comune favorisce l'aggregazione di cittadini al fine dello sviluppo di una rete di solidarietà sociale a disposizione di chi si trovi in stato di necessità sul territorio comunale, nell'ottica di superamento di una logica prettamente assistenziale, per lo sviluppo della comunità locale in generale.

ART. 22
Promozione dei servizi di comunità

Il Comune riconosce e promuove i servizi di comunità come parte integrante e necessaria del

sistema locale dei servizi sociali a rete.

A titolo meramente esemplificativo, il Comune, nell'organizzazione e nella gestione del sistema locale dei servizi sociali a rete:

a) promuove le attività rivolte a prevenire il disagio sociale e ad offrire opportunità di relazione, e di vita attiva;

b) promuove campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione e formazione, finalizzati ad incrementare il senso di cittadinanza, la solidarietà tra le culture e le generazioni, la parità tra uomo e donna, la percezione di sicurezza, la pratica di stili di vita sani e attivi e l'inclusione sociale delle persone svantaggiate;

c) promuove gli interventi di strada per il contrasto dell'esclusione sociale, per la prevenzione e riduzione dei danni connessi alle dipendenze o allo sfruttamento sessuale, e per il sostegno alle vittime dello sfruttamento sessuale;

d) favorisce e sostiene le iniziative, anche di carattere sperimentale ed innovativo, di aggregazione e di auto-organizzazione degli utenti, dei loro familiari e dei cittadini;

e) persegue l'obiettivo della massima interconnessione delle strutture e delle risorse, anche informali, di sostegno alle esigenze degli utenti e dei loro familiari;

f) promuove, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia nel tempo degli interventi assistenziali, le attività rivolte a favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo degli utenti;

g) promuove i servizi e gli interventi di mediazione sociale e familiare, e di mediazione culturale

incaricando i Servizi Specialistici e quelli di Consorzio;

h) promuove i servizi e gli interventi rivolti alle persone detenute nelle carceri o al reinserimento sociale e lavorativo delle persone rimesse in libertà;

i) favorisce e sostiene l'autonoma organizzazione culturale e ricreativa dei cittadini e delle associazioni, anche con la concessione in uso a titolo agevolato o gratuito di beni immobili di sua proprietà.

Il Comune, ai fini della promozione dei servizi di comunità, può sottoscrivere convenzioni con soggetti del terzo settore nelle forme previste dalle norme vigenti.

ART. 23
Istruzione della pratica ed istruttoria

La richiesta di servizio/intervento economico comunale deve essere presentata dall'interessato mediante apposito modulo e corredata della documentazione necessaria, secondo gli schemi che saranno adottati dall'Ufficio Servizi Sociali. L'istruttoria è svolta dall'Assistente Sociale competente per area di intervento. L'esito dell'istruttoria, unitamente alla documentazione costituente l'istanza, sono sottoposti a valutazione in ottemperanza ai requisiti previsti per la richiesta di che trattasi.

Le istruttorie, all'esito della lavorazione, sono inserite in apposito disposto di determinazione per l'assunzione e la liquidazione della spesa.

L'intervento economico non è attivato qualora il richiedente non accetti, senza giusta casa, interventi alternativi alla richiesta, proposti dal Servizio Sociale, al fine della mobilitazione delle risorse personali dell'interessato e della rimozione delle cause di disagio.

La non adesione del richiedente ad eventuale progetto assistenziale individualizzato proposto dal Servizio Sociale è causa di esclusione dall'accesso al contributo, indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato stesso.

ART. 24
Definizione dell'importo del contributo e modalità di erogazione

Il contributo economico può essere disposto sino a concorrenza dell'importo complessivo massimo erogabile annualmente per ogni richiedente, di cui all'Art. 5 del presente Regolamento.

Gli importi di minimo vitale annuale, dei componenti del nucleo così come attestati complessivamente dall'I.S.E.E aggiornato, sono aggiornabili annualmente dalla Giunta Comunale, con riferimento alle disposizioni di legge in materia.

La modalità di erogazione del contributo è determinata dalla dichiarazione del richiedente che può comunicare gli identificativi del proprio c/c bancario (ad esclusione di carte prepagate) o ritirare il contributo tramite quietanza diretta presso lo sportello bancario.

ART. 25
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore in seguito ad avvenuta esecutività della delibera approvativa di Consiglio Comunale.

ART. 26
Norme transitorie e/o integrate

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate solo per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali o di ambito.

ART. 27
Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, ai fini della determinazione dei criteri circa l'ammontare del valore dell'assistenza economica da erogare agli utenti interessati sulla base della documentazione prodotta dagli stessi nonché della disponibilità delle risorse economiche previste in Bilancio, la Giunta, attenendosi alle disposizioni di legge vigenti in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il Regolamento stesso, dandone comunicazione agli organismi interessati.
L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile del Servizio competente, potrà effettuare controlli e verifiche a campione in relazione alle istanze pervenute.
Il presente Regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cellino San Marco.
II presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano la materia di che trattasi.